

N. 140

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 agosto 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 83/07

Roma, li 31 AGO. 2007

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia".

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/32/CE

1. Premessa

La direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005 fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia, nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno, accrescendo così l'efficienza energetica e la protezione ambientale, e migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

La direttiva in questione si configura come una direttiva-quadro, che istituisce il quadro di riferimento per l'emanazione di misure specifiche ("misure di esecuzione") relative alle diverse tipologie di prodotti che consumano energia. Tali misure saranno quindi adottate a livello comunitario, sotto forma di direttive, decisioni o regolamenti. Per tre categorie di prodotti, invece, la direttiva definisce direttamente le misure di esecuzione, classificando come tali i requisiti in materia di rendimento energetico contenuti in tre direttive che riguardano altrettante categorie di prodotti (direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, direttiva 96/57/CE sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, e direttiva 2000/55/CE sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti).

Per altri 14 gruppi di prodotti, sono stati avviati studi preliminari finalizzati a stabilire se i gruppi di prodotti in esame potranno essere oggetto di una misura di esecuzione e in quali termini. I gruppi di prodotti attualmente interessati sono: boilers; generatori di acqua calda; personal computer (desktop & laptop) e monitor per computer; fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, attrezzature multifunzionali; apparecchi elettronici di consumo: televisioni; perdite in stand-by e in off-mode; carica-batterie e attrezzature per la fornitura di potenza esterne; sistemi di illuminazione per uffici; sistemi di illuminazione stradali; apparecchiature per il condizionamento; motori elettrici (1-150 kW); frigoriferi e refrigeratori commerciali; frigoriferi e refrigeratori domestici; lavastoviglie e lavatrici domestiche. Infine, nel gennaio 2007, la Commissione Europea ha lanciato una nuova gara per assegnare 5 nuovi studi preparatori per altrettanti gruppi di prodotti: piccoli impianti di combustione a combustibile solido, asciugabucato, aspirapolvere, set top boxes (con accesso condizionato o funzioni sempre accese), illuminazione domestica.

La direttiva prevede che entro l'11 agosto 2007 gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa (recepimento).

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) con la quale, all'articolo 1, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione ad una serie di direttive, tra le quali la 2005/32/CE. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto, ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il termine per l'adozione dei relativi decreti legislativi è ridotto a sei mesi: la direttiva 2005/32/CE si trova in queste condizioni, dal momento che il termine fissato dalla direttiva per il recepimento è l'11 agosto 2007 e la legge comunitaria è entrata in vigore il 4 marzo 2007.

Per quanto riguarda le modalità del recepimento, i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 recitano:

“2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.”

Si precisa che la direttiva 2005/32/CE ricade nell'allegato B.

2. I contenuti dello schema di decreto legislativo e la conformità con la direttiva

Nella predisposizione dello schema di decreto legislativo, si è provveduto a definire il contesto per l'attuazione delle misure di esecuzione, e contemporaneamente a definire come misure di esecuzione le tre direttive comunitarie appena citate, prevedendone l'applicazione immediata, sulla base dei provvedimenti di recepimento già a suo tempo emanati. Nello stesso tempo, il provvedimento prevede:

- la modifica di alcune disposizioni preesistenti relative ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
- la definizione di un regime transitorio per alcune disposizioni relative ai rendimenti minimi degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari e al rumore emesso dagli apparecchi domestici, fino all'entrata in vigore delle eventuali misure di esecuzione relative a queste materie.

Il provvedimento è costituito da 21 articoli.

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

L'articolo definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento.

Articolo 2 (Definizioni)

L'articolo fornisce le definizioni dei principali termini utilizzati nello schema di decreto legislativo. Tali definizioni sono conformi, con qualche adattamento, a quelle della direttiva.

Articolo 3 (Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione)

L'articolo disciplina l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione. Viene stabilito che l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sono consentite solo per i prodotti che rispettino le misure di esecuzione, e siano provvisti della marcatura CE, e che la circolazione di detti prodotti è libera. Vengono disciplinate alcune eccezioni a queste disposizioni.

Articolo 4 (Autorità competente)

L'articolo designa quale autorità nazionale competente il Ministero dello sviluppo economico, il quale assicurerà il coordinamento con le altre Amministrazioni interessate.

Articolo 5 (Funzioni dell'autorità competente)

L'articolo specifica le funzioni dell'autorità competente che, in sintesi, esercita il controllo e la verifica dell'attuazione delle prescrizioni del provvedimento, irroga le sanzioni per la violazione di tali prescrizioni e provvede alla sorveglianza del mercato, anche in collaborazione con la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 6 (Supporto tecnico dell'autorità competente)

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'autorità competente può avvalersi, secondo le indicazioni di questo articolo, del supporto tecnico dell'Ispettorato tecnico dell'Industria, dell'APAT e dell'ENEA.

Articolo 7 (Controlli e verifiche)

L'articolo fornisce esclusivamente alcune indicazioni di massima per quanto riguarda i controlli disposti dall'autorità al fine di verificare la conformità dei prodotti con le misure di esecuzione. Non è possibile, al momento, fornire ulteriori dettagli, dal momento che, per ciascuna categoria di prodotto, saranno le misure di esecuzione a determinare le specifiche di progettazione eco-compatibile, le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare per la valutazione della conformità, secondo quanto prevede l'allegato VII della direttiva. Per le attività di verifica tecnica, si stabilisce che l'autorità possa avvalersi, oltre che dei laboratori del Ministero dello sviluppo economico, anche dell'ENEA, dell'APAT o di altri organismi pubblici competenti in materia, nonché della Guardia di finanza, nell'ambito di accordi in essere come, come il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la stessa Guardia di finanza, che ha portato alla nascita di un apposito Nucleo Speciale tutela mercati. Secondo le indicazioni dell'art. 4 comma 1 della legge comunitaria e dell'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati, o in mancanza di questi ultimi degli importatori, secondo tariffe e modalità di versamento, da stabilirsi con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni. I decreti saranno emanati nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Infine, al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, e in particolare per promuovere la conoscenza delle sue disposizioni da parte dei soggetti interessati e per favorire l'efficacia dei controlli, si autorizza il Ministero dello sviluppo economico a stipulare un accordo di programma con le parti sociali interessate.

Articolo 8 (Responsabilità dell'importatore)

L'articolo stabilisce che, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito all'interno della Comunità europea e in mancanza di un mandatario, incombono all'importatore gli obblighi di garantire che il prodotto sia conforme alle misure di esecuzione e che esso riporti la marcatura CE, e di fornire su richiesta la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica.

Articolo 9 (Marcatura e dichiarazione di conformità)

L'articolo definisce le specifiche tecniche per l'apposizione sui prodotti della marcatura CE da apporre sui prodotti (si veda anche l'allegato I al presente schema di provvedimento) e definisce, attraverso l'allegato II, le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di conformità, secondo le

indicazioni che saranno fornite dalla pertinente misura di esecuzione. Si stabilisce che tali informazioni siano redatte in lingua italiana, e che siano rese disponibili al momento in cui il prodotto che consuma energia raggiunge l'utilizzatore finale. E' ammesso l'uso di altre lingue in aggiunta all'italiano, purché le informazioni siano esattamente corrispondenti. È proibita l'apposizione, sui prodotti che consumano energia, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.

Articolo 10 (Clausola di salvaguardia)

L'articolo definisce una serie di interventi che l'autorità competente ha l'obbligo di mettere in atto per garantire la conformità dei prodotti alle norme di esecuzione. Questi interventi sono ispirati a criteri di gradualità e proporzionalità, e vanno dal divieto temporaneo di commercializzazione del prodotto in caso vi siano sospetti di non conformità, all'ordine al fabbricante di conformare il prodotto una volta che sia accertata la sua non conformità, al divieto di immissione sul mercato e/o di messa in servizio una volta che sia trascorso il termine massimo fissato per garantire la conformità del prodotto. L'autorità competente può inoltre disporre il ritiro temporaneo dal mercato o dal servizio, dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità. L'articolo disciplina inoltre la trasmissione alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni relative alle decisioni assunte sulla base di questo stesso articolo.

Articolo 11 (Valutazione di conformità)

L'articolo prevede che la valutazione della conformità del prodotto rispetto alla pertinente misura di esecuzione venga fatta dal fabbricante, sulla base delle indicazioni che saranno fornite a questo proposito dalla misura di esecuzione. In ossequio a quanto previsto dalla direttiva, lo schema di disposizione lascia al fabbricante la possibilità di scegliere tra due procedure di valutazione, una basata sul controllo della progettazione interno (allegato IV) e una basata sull'adozione di un sistema di gestione degli elementi ambientali (allegato V). Indicazioni specifiche sono fornite relativamente al caso in cui il prodotto sia progettato da un'organizzazione registrata nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS). L'articolo stabilisce inoltre per quanto tempo deve essere garantita la disponibilità dei documenti relativi alle valutazioni di conformità, ed entro quanto tempo essi debbano essere messi a disposizione, in caso di richiesta da parte dell'autorità.

Articolo 12 (Presunzione di conformità)

L'articolo stabilisce che l'autorità di sorveglianza del mercato debba riconoscere come conforme alle specifiche di progettazione eco-compatibile (presunzione di conformità) ogni prodotto, immesso sul mercato o messo in servizio conformemente a questo decreto, che rechi la marcatura CE. Se esistono dei dubbi in merito, spetta all'autorità dimostrare che dei requisiti essenziali della corrispondente direttiva non sono soddisfatti, e quindi prendere le misure necessarie per impedire la libera circolazione di tale prodotto nell'ambito della cosiddetta procedura per clausola di protezione. L'articolo disciplina inoltre la presunzione di conformità per i prodotti cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel).

Articolo 13 (Norme armonizzate)

L'articolo disciplina l'utilizzo, nell'ambito delle misure di esecuzione, di specifiche tecniche adottate da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione ("norme armonizzate"), fornendo indicazioni specifiche per quanto riguarda la loro preparazione, il loro aggiornamento e la diffusione a livello nazionale di tutte le decisioni assunte dalla Commissione europea su questo argomento.

Articolo 14 (Disposizioni per i componenti e le sottounità)

L'articolo stabilisce che, qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounità di un prodotto contemplato da una misura di esecuzione, devono fornire al fabbricante del prodotto tutte le informazioni necessarie su tali componenti/sottounità.

Articolo 15 (Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni)

L'articolo disciplina la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra l'autorità nazionale competente, la Commissione europea, e le autorità responsabili dell'applicazione della direttiva 2005/32/CE negli altri Stati membri, al fine di agevolare l'attuazione del decreto e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.

Articolo 16 (Informazione dei consumatori)

L'articolo 16 prevede che stabilisce che, qualora sia richiesto dalla pertinente misura di esecuzione, i fabbricanti debbano fornire ai consumatori le informazioni sul profilo ecologico del prodotto e sui vantaggi dell'eco-progettazione.

Articolo 17 (Misure di esecuzione)

L'articolo stabilisce che le direttive comunitarie 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 2 del presente schema di decreto legislativo. Di conseguenza, l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto di tali direttive è possibile solo a condizione che tali prodotti siano conformi ai provvedimenti, che danno attuazione alle medesime misure, e in ogni caso siano provvisti della marcatura CE. Lo stesso articolo delega inoltre il Ministero dello sviluppo economico ad adottare i decreti di recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva.

Articolo 18 (Sanzioni)

L'articolo prevede sanzioni per i fabbricanti che: 1) immettano in commercio o mettano in servizio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità, 2) appongano la marcatura CE indebitamente o appongano marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE, 3) non ottemperino ai provvedimenti di limitazione dell'immissione sul mercato, ovvero della messa in servizio, adottati dall'autorità sulla base della clausola di salvaguardia e infine 4) non tengano a disposizione dell'autorità per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione i documenti relativi alle valutazioni di conformità eseguite e alle dichiarazioni di conformità emesse. Le sanzioni da irrogare per le violazioni di cui ai punti precedenti sono definite sulla base di criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione. L'irrogazione delle sanzioni rientra tra le funzioni dell'autorità nazionale competente (vedi anche l'articolo 5).

Articolo 19 (Abrogazioni)

L'articolo dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 6 del D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", insieme al punto 2 dell'allegato I e all'allegato II dello stesso decreto. Tale abrogazione si riferisce alla possibilità di introdurre un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Dal momento che tale sistema non ha ottenuto i risultati sperati, la direttiva prevede che esso debba essere modificato, al fine di introdurre sistemi più efficaci.

Articolo 20 (Norme transitorie)

L'articolo prevede che le disposizioni relative ai rendimenti minimi degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari di cui al punto 1, lettera a dell'art. 4 e all'art. 12 del decreto legislativo n. 192 e successive modificazioni e quelle del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134 "Attuazione della direttiva n. 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici" restino in vigore fino all'entrata in vigore della eventuale misura di esecuzione relativa al prodotto in questione.

Articolo 21 (Disposizione finanziaria)

L'articolo stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Relazione con altri provvedimenti riguardanti il settore energetico

Gli obiettivi dello schema di decreto legislativo sono in linea con gli obiettivi generali di politica energetica e ambientale del Paese, essendo finalizzati a migliorare le prestazioni energetiche di un'ampia classe di prodotti.

Nella predisposizione dello schema di decreto legislativo oggetto della presente relazione si è avuto cura di garantire la consistenza del testo rispetto ad altri provvedimenti relativi al settore energetico. In particolare, sono state apportate le necessarie modifiche ai provvedimenti che recepiscono direttive precedenti modificate dalla direttiva 2005/32/CE, e si è inoltre provveduto al coordinamento delle attività di controllo e di verifica con quelle previste da altre direttive di analogo contenuto. In particolare, si osserva che:

- il comma 2 dell'articolo 11 prevede che l'adesione di una organizzazione al sistema EMAS possa essere utilizzato ai fini della valutazione della conformità del prodotto da essa progettato alle specifiche della pertinente misura di esecuzione;
- il comma 3 dell'articolo 12 prevede che l'assegnazione al prodotto che consuma energia di un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 possa essere utilizzata ai fini della valutazione della sua conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile;
- le disposizioni di cui all'articolo 19 e al comma 1 dell'articolo 20 garantiscono il coordinamento della marcatura di conformità introdotta dalla direttiva con il sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico previsto dal D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 e dal decreto legislativo n. 192 e successive modificazioni;
- le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 prevedono un regime transitorio per quanto riguarda i sistemi di etichettatura relativi al rumore emesso dagli apparecchi domestici, fino all'entrata in vigore delle eventuali misure di esecuzione relative a queste materie.

Si precisa infine che la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, per la quale il Governo è stato delegato dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13, ad adottare le norme di attuazione, ha contenuti del tutto compatibili con il presente schema di decreto legislativo.

4. Impatto economico sul bilancio dello Stato

L'impegno principale previsto dallo schema di decreto legislativo per le amministrazioni statali consiste nella organizzazione dei controlli finalizzati alla verifica della conformità dei prodotti con le misure di esecuzione. Come si è già osservato, non risulta possibile, al momento, fornire precisi dettagli su queste attività, né tanto meno sugli oneri prevedibili per il loro svolgimento, dal momento che, per ciascuna categoria di prodotto, saranno le singole misure di esecuzione a determinare le specifiche di progettazione eco-compatibile, le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare (si veda in merito anche la relazione tecnico-finanziaria).

In ogni caso, secondo le indicazioni dell'art. 4 comma 1 della legge comunitaria e dell'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono state poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati, o in mancanza di questi ultimi degli importatori, secondo tariffe e modalità di versamento, che verranno stabiliti in futuro, sulla base del costo effettivo delle prestazioni.

5. Impatto amministrativo

L'eventuale approvazione dello schema di decreto legislativo nella versione appena illustrata richiederà, per la sua attuazione, una serie di impegni, relativi in particolare a:

- la predisposizione del decreto che stabilisce le norme procedurali per lo svolgimento dei controlli sui prodotti;
- la predisposizione di eventuali decreti di recepimento delle misure di esecuzione adottate dall'Unione Europea sotto forma di direttiva;
- lo svolgimento delle attività ordinarie di controllo e verifica.

Tali impegni amministrativi si integrano comunque con le attività di sorveglianza sui prodotti immessi sul mercato già svolte dalle competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico. Per quanto riguarda il supporto tecnico all'autorità competente esercitato dall'ENEA, esso rientra nelle attività svolte da tempo dall'ENEA a supporto del MSE-DGERM. Anche per le attività di supporto fornite da Ispettorato tecnico, APAT e Guardia di finanza si farà fronte, come già segnalato, alle dotazioni già disponibili e agli accordi in essere con tali organismi.

Relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/32/CE, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo che attivano competenze di amministrazioni e soggetti pubblici sono le seguenti:

- articoli 4, 5, 6 e 7.

L'articolo 4 designa, quale autorità nazionale competente, il Ministero dello sviluppo economico. L'autorità competente provvederà allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come esplicitamente previsto dall'articolo 21. A tale proposito, concorrono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il quale prevede che "le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati, o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalità di versamento, da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni".

In proposito, il predetto decreto tariffe verrà predisposto nel rispetto del criterio di copertura dei costi delle attività disciplinate dagli articoli citati. In tale sede verranno individuati le voci di costo da imputare a tale tariffa assicurando il rispetto dell'equilibrio finanziario.

In merito al problema del complessivo impatto dei maggiori costi dei prodotti, conseguenti a quanto previsto dal citato articolo 7, comma 4, giova, peraltro, ribadire che l'applicazione della direttiva nei termini proposti si risolverà in un beneficio per i produttori nazionali ed europei e per i consumatori. Infatti, da un lato, i produttori italiani ed europei potranno meglio far valere la maggior qualità dei propri apparecchi, dall'altro, i consumatori otterranno maggiori garanzie riguardo alla qualità ed alle prestazioni energetiche dei dispositivi acquistati.

L'articolo 6 prevede che il supporto tecnico all'autorità competente venga esercitato dall'Ispettorato tecnico dell'Industria del Ministero dello sviluppo economico, dall'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, dall'APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da altri organismi pubblici. Non

vengono previsti costi addizionali per lo svolgimento di tale attività, dal momento che i suoi contenuti rientrano nelle finalità istituzionali dei citati due organismi e avendo esplicitamente previsto, agli articoli 6 e 7, che gli stessi soggetti provvedono a tali finalità a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione, fermo restando che le spese effettive dei controlli saranno imputate, come sopra indicato, alle tariffe. Infatti, l'ENEA già da anni fornisce supporto al MSE-DGERM per la promozione e la attuazione dei sistemi di etichettatura energetica, e che queste attività sono strettamente correlate a quelle previsti per l'attuazione della direttiva 2005/32/CE. Anche il previsto avvalimento della Guardia di finanza, previsto dall'articolo 7, verrà effettuato nell'ambito di accordi già in essere, come il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la stessa Guardia di finanza, che ha portato alla nascita di un apposito Nucleo Speciale tutela mercati.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa un quadro per la immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1) "prodotto che consuma energia": un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare.

secondo l'uso cui è destinato o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;

2) "componenti e sottunità": le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;

3) "misure di esecuzione": le misure adottate, in ambito comunitario, in forza della direttiva 2005/32/CE per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;

4) "immissione sul mercato": l'introduzione per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

5) "messa in servizio": il primo impiego di un prodotto che consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale;

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto e che è responsabile della conformità al presente decreto del prodotto che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato ovvero messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui al precedente periodo o di un importatore quale definito al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto;

7) "mandatario": la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva;

8) "importatore": la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul relativo mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo nel quadro delle sue attività;

9) "materiali": tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti che consumano energia;

10) "progettazione del prodotto": la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;

11) "aspetto ambientale": un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;

12) "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia durante il loro ciclo di vita;

13) "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;

14) "riutilizzo": qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo;

15) "riciclaggio": lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;

- 16) "recupero di energia": l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
- 17) "recupero": ognuna delle operazioni previste nell'allegato C della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modificazioni;
- 18) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modificazioni, e di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi;
- 19) "rifiuto pericoloso": ogni tipo di rifiuto riportato nell'elenco contenuto nell'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contrassegnato con un asterisco (*);
- 20) "profilo ecologico": la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;
- 21) "prestazione ambientale": i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante, come riportati nel suo fascicolo tecnico;
- 22) "miglioramento delle prestazioni ambientali": il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;
- 23) "progettazione ecocompatibile": l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;
- 24) "specifica per la progettazione ecocompatibile": qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia;
- 25) "specifica generale per la progettazione ecocompatibile": qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
- 26) "specifica particolare per la progettazione ecocompatibile": la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;
- 27) "norma armonizzata": una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.

Art. 3

Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione

1. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione di cui all'art. 2, comma 1, n° 3, del presente decreto è consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure, ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9 del presente decreto. La circolazione di detti prodotti è libera.

2. E' consentito che vengano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti che consumano energia non conformi al presente decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, né messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi conformi alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4
Autorità competente

1. Il Ministero dello sviluppo economico è designato autorità competente prevista dall'articolo 3 della direttiva 2005/32/CE, assicurando il coordinamento con le altre Amministrazioni interessate.

Art. 5
Funzioni dell'autorità competente

1. L'autorità competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento;
- b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti che consumano energia alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura; a tale fine l'autorità competente può esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;
- c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore a rendere i prodotti conformi e a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione;
- d) è responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10;
- e) irroga le sanzioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
- f) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- g) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato;
- h) provvede affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformità dei prodotti.

Art. 6
Supporto tecnico dell'autorità competente

1. L'ispettorato tecnico dell'Industria, l'ENEA e l'APAT, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione, forniscono supporto all'autorità competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate.

Art. 7
Controlli e verifiche

1. L'autorità competente dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto per verificarne la conformità alle misure di esecuzione, ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione.

2. Per i controlli di cui al comma 1, l'autorità competente può avvalersi, oltre che dei laboratori del Ministero dello sviluppo economico, anche dell'ENEA, dell'APAT o di altri organismi pubblici aventi competenza in materia, e può avvalersi degli accordi stipulati con la Guardia di finanza per analoghe finalità. Per tali finalità, i predetti soggetti provvedono a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione.

3. Le norme procedurali per i controlli dei prodotti di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati, o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalità di versamento, da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.

5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico può stipulare un accordo di programma con le parti sociali interessate.

Art. 8

Responsabilità dell'importatore

1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi è un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di:

- a) garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio rispetti la presente direttiva e la misura di esecuzione applicabile,
- b) ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

Art. 9

Marcatura e dichiarazione di conformità

1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato, o, in assenza di quest'ultimo, l'importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che dà attuazione alla medesima misura.

2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato I.

3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'allegato II, rinvia alla pertinente misura di esecuzione ed è resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero, nei casi di cui all'articolo 8 del presente decreto, acquisita e conservata dall'importatore.

4. È proibita l'apposizione, sui prodotti che consumano energia, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.

5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo mandatario ai sensi dell'allegato III sono redatte, in lingua italiana, al momento in cui il prodotto che consuma energia raggiunge l'utilizzatore finale. L'uso complementare di altre lingue è ammesso, purché le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana.

6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre lingue ai sensi del comma 5, è consentito l'impiego di simboli, codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni adottate in sede comunitaria, idonei a fornire all'utilizzatore finale indicazioni relative alle modalità di impiego del dispositivo.

Art. 10

Clausola di salvaguardia

1. L'autorità competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti che consumano energia immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità.

2. Qualora vi siano fondati sospetti di non conformità del prodotto, ovvero il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica, per le necessarie verifiche, l'autorità competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente

necessario all'accertamento della conformità del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni,

3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento di cui all'art. 7, che il prodotto che consuma energia, benché munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, non è conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura, l'autorità competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo all'importatore, di conformare tale prodotto. Se la mancanza di conformità del prodotto non è sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l'autorità competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo dell'importatore. In caso di divieto o ritiro dal mercato, l'autorità provvede a informare immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.

4. Ogni provvedimento adottato dall'autorità competente sulla base del presente decreto, che limita o vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di un prodotto che consuma energia, indica i motivi che ne sono all'origine. Tale provvedimento è notificato entro il termine di sessanta giorni al fabbricante o al suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione.

5. L'autorità informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è riconducibile:

- a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
- b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2;
- c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2.

6. I provvedimenti adottati in forza del presente articolo sono resi pubblici.

Art. 11

Valutazione di conformità

1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformità deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V.

2. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS), e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV del presente decreto. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione è ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV.

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorità, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente.

Art. 12

Presunzione di conformità

1. Sono considerati conformi alle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, n° 3, del presente decreto i prodotti che consumano energia immessi sul mercato o messi in servizio conformemente a questo decreto, che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9 del presente decreto.

2. Il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio conformemente a questo decreto per il quale siano state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.

3. Il prodotto che consuma energia cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 è considerato rispondente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

Art. 13 *Norme armonizzate*

1. L'autorità competente_ assicura la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.

2. Allorché l'autorità competente_considera che le norme armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, spiegandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.

3. L'autorità competente_ provvede affinché le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate siano rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 14 *Disposizioni per i componenti e le sottounità*

1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, e, in mancanza di questi ultimi, gli importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounità, devono fornire al fabbricante di un prodotto che consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounità.

Art. 15 *Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni*

1. L'autorità competente collabora con le autorità responsabili dell'applicazione della direttiva 2005/32/CE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.

Art. 16 *Informazione dei consumatori*

1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori di prodotti che consumano energia ottengano:
- l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto;
- il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora ciò sia richiesto dalla relativa misura di esecuzione.

2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori, in conformità della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che da attuazione alla medesima misura.

Art. 17
Misure di esecuzione.

1. Le seguenti direttive comunitarie:

- direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
- direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;
- direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti;

costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

2. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle direttive di cui al comma 1 è possibile solo se tali prodotti sono conformi ai seguenti provvedimenti, che danno attuazione alle medesime misure:

- D.P.R. del 15 novembre 1996, n. 660 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi
- Decreto 10 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria 96/57/CE;
- Decreto 26 marzo 2002 del Ministro delle Attività Produttive – Attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti;

e in ogni caso siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9.

3. Il Ministero dello sviluppo economico è delegato ad adottare i decreti di recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.

Art. 18
Sanzioni

1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ventimila a euro centocinquantamila.

2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro diecimila a euro cinquantamila.

3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro quarantamila a euro centocinquantamila.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro cinquemila a Euro trentamila.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'autorità competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19
Abrogazioni

1. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 6, il punto 2 dell'allegato I e l'allegato II del D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660.

Art. 20
Norme transitorie

1. Le disposizioni relative ai rendimenti minimi degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari di cui al punto 1, lettera a dell'art. 4 e all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni si applicano fino all'entrata in vigore della eventuale misura di esecuzione relativa al prodotto in questione.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134 "Attuazione della direttiva n. 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici" si applicano fino all'entrata in vigore delle eventuali misure di esecuzione relative ai prodotti in questione.

Art. 21

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO I

Marchatura CE



La marchatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marchatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

La marchatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marchatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

ALLEGATO II

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere i seguenti dati:

- 1) nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- 2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;
- 3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;
- 4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;
- 5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata;
- 6) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

ALLEGATO III

Specifiche per la fornitura di informazioni

Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante.

Tali informazioni possono includere se del caso:

- informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista,
- informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti,
- informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti,
- informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.

Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.

Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.

ALLEGATO IV

Controllo della progettazione interno

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

La documentazione contiene in particolare:

- a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;
- b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
- c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
- d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;
- e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 12, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché le norme di cui all'articolo 12 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;
- f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III;
- g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui alla sezione 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.

ALLEGATO V

Sistema di gestione di valutazione delle conformità (articolo 10)

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Per valutare la conformità del prodotto che consuma energia, ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato.
3. Sistema di gestione degli elementi ambientali

Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante può dimostrare l'ottemperanza del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

3.1 La politica di prestazioni ambientali del prodotto

Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto.

Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto che consuma energia, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.

Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:

- l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformità del prodotto che consuma energia e, se del caso, da mettere a disposizione,
- gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento,
- i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale,
- le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento,
- il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.

3.2 Pianificazione

Il fabbricante deve fissare e rivedere:

- a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto;
- b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche;
- c) un programma per conseguire tali obiettivi.

3.3 Attuazione e documentazione

3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione dovrebbe specificare quanto segue in particolare:

- a) sono definite e documentate le responsabilità e le autorità, allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;
- b) sono redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto;
- c) il fabbricante redige e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.

3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto che consuma energia contiene in particolare:

- a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;
- b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
- c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
- d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;
- e) il fabbricante redige specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 10 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità;
- f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III.

3.4 Azione di controllo e correttiva

- a) il fabbricante deve adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto che consuma energia sia fabbricato in conformità delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
- b) il fabbricante istituisce e perfeziona le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva;
- c) il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.